

27 maggio 2019
Centro Studi Borgogna - MILANO





LA LUMIA
& ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

AVVOCATI E “POST-DEONTOLOGIA”


*Le nuove forme di comunicazione
tra social network, fake news e privacy*

Avv. Antonino La Lumia

EVOLUZIONE DEI SOCIAL: INVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE O AFFIEVOLIMENTO DELLA DEONTOLOGIA?



FAKE NEWS: FENOMENO INQUIETANTE IN CONTINUA CRESCITA




DISINFORMAZIONE ONLINE PRODOTTA IN ITALIA NEL PRIMO BIMESTRE 2019

La disinformazione prodotta in Italia (da siti web, pagine e account social di disinformazione) nel primo bimestre del 2019 mostra un andamento crescente. In particolare:

- nei 6 mesi analizzati, la quantità di contenuti di disinformazione prodotti nel giorno medio raggiunge il valore massimo a febbraio 2019
- la disinformazione prodotta giornalmente nel primo bimestre 2019 rappresenta il 7% dei contenuti online
- si stima che un sito di disinformazione pubblici, in media, 5 nuovi articoli al giorno

la **disinformazione** prodotta giornalmente nel primo bimestre 2019 rappresenta il **7%** dei contenuti online

Contenuti di disinformazione prodotti nel giorno medio



+10% su dicembre 2018
DISINFORMAZIONE ONLINE NEL
GIORNO MEDIO DI GENNAIO 2019

+4% su gennaio 2019
DISINFORMAZIONE ONLINE NEL
GIORNO MEDIO DI FEBBRAIO 2019


TEMI DELLE FAKE NEWS

PRINCIPALI TEMATICHE DELLA DISINFORMAZIONE ONLINE NEL PRIMO BIMESTRE 2019

Dall'analisi testuale (*topic modeling*) dei contenuti dei siti di disinformazione, che consente di individuare delle macrotematiche sulla base della co-occorrenza di termini all'interno dei documenti, si riscontra che:

- i 5 principali argomenti oggetto di trattazione nel primo bimestre del 2019 riguardano la cronaca nera e giudiziaria, la politica e gli affari di governo, il lavoro e gli stili di vita, le questioni economiche, e le condizioni meteorologiche

Principali tematiche oggetto di disinformazione online (I bimestre 2019)



TOPIC MODEL

In particolare, è stato analizzato l'intero contenuto testuale estrapolato da 8,4 milioni di documenti generati in Italia da agosto 2018 a febbraio 2019, da oltre 1.900 fonti informative (canali televisivi e radiofonici nazionali, quotidiani, agenzie di stampa, siti web di editori tradizionali, testate esclusivamente online, e relative pagine e account di social network), e fonti di disinformazione (siti web e pagine/account social) individuate come tali da soggetti esterni specializzati in attività di debunking. Il volume di disinformazione online prodotto in Italia è stato quindi stimato con una metodologia di tipo soggettivo, ossia considerando il numero complessivo di documenti generati mensilmente dalle predette fonti di disinformazione.

IL RUOLO DEGLI AVVOCATI SUL WEB

Art. 9 – *Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*

1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare **doveri** di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

IL RUOLO DEGLI AVVOCATI SUL WEB

8 APRILE 2019



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990

Art. 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

Le parti si impegnano a realizzare azioni di comune interesse - rivolte alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia - sui temi della comunicazione digitale e in particolare sui rischi del web, quali ad esempio:

- a) iniziative di sensibilizzazione anche direttamente presso gli istituti scolastici sui rischi derivanti dall'utilizzo incauto delle nuove tecnologie digitali;
- b) ascolto e orientamento su tematiche generali riguardanti gli strumenti di tutela rispetto ai contenuti lesivi presenti nel web;
- c) informazioni di carattere generale sulle modalità di protezione della propria identità digitale;
- d) organizzazione congiunta di convegni o seminari sui temi riguardanti la comunicazione, il cyberbullismo, altre tematiche simili, in particolare in funzione di protezione dell'utenza giovanile;
- e) individuazione e sviluppo di buone prassi da diffondere nelle scuole;
- f) organizzazione di una rete di istituti scolastici quali punti di prossimità in funzione di orientamento e supporto all'utenza sulle tematiche evidenziate.

Diffamazione per chi insulta su Facebook il consiglio dell'ordine degli avvocati



Insultare il consiglio dell'ordine degli avvocati attraverso espressioni volgari pubblicando un post sulla propria pagina Facebook integra gli estremi della diffamazione aggravata di cui all'articolo 595, comma 3, c.p., in quanto tale condotta è lesiva della reputazione dei membri dell'ente ed è potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. Questo è quanto emerge dalla sentenza 79/2016 del Tribunale di Genova nella quale si precisa altresì che l'utilizzo di frasi gratuitamente ostili non può essere ritenuto espressione di un diritto di critica o di critica politica in grado di scriminare il responsabile.

Il caso - L'episodio incriminato ha visto come protagonista un uomo che, in relazione ad una vicenda giudiziaria in corso che coinvolgeva il suo legale di fiducia, aveva pubblicato sulla bacheca della propria pagina Facebook un post offensivo nei confronti del consiglio dell'ordine degli avvocati, che veniva definito «prezzolato» ed etichettato con altri termini volgari. In seguito alla querela presentata dal presidente del consiglio dell'ordine, l'uomo veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 comma 3 c.p., mentre l'ente si costituiva parte civile.

IL RUOLO DEGLI AVVOCATI SUL WEB

Art. 17 - *Informazione sull'esercizio dell'attività professionale*

1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Art. 18 - *Doveri nei rapporti con gli organi di informazione*

1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.

Social network e minori: limiti alla pubblicazione delle foto → UN RECENTISSIMO CASO CONCRETO

TRIBUNALE DI RIETI, 7 MARZO 2019

2. Che già prima del divorzio l'attuale compagna di (...) era solita pubblicare, sul suo profilo (...) e su altri social networks, le foto dei figli minorenni della ricorrente e dell'ex marito nonché dei commenti indirizzati, seppure senza farne il nome, alla prima;

5. Che, quindi, in sede di divorzio congiunto la ricorrente pretendeva l'inserimento della seguente condizione: "la pubblicazione di fotografie dei figli minori sui social network sarà consentita esclusivamente ai genitori e non a terze persone, salvo consenso congiunto di entrambi";

8. Che il pregiudizio per un minore sarebbe insito nella diffusione della sua immagine, in quanto l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi, determinando la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini, non potendosi trascurare il pericolo che qualcuno, con procedimenti di fotomontaggi ne tragga materiale pedopornografico da far circolare in rete;

Al riguardo, si osserva che la tutela della vita privata e dell'immagine dei minori ha trovato tradizionalmente cittadinanza, nel nostro ordinamento, nell'art. 10 c.c. (concernente la tutela dell'immagine); nel combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché negli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989, ratificata dall'Italia con legge 27-5-1991 n. 176 (laddove, in particolare, l'art. 16 stabilisce che: "1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti").

- Il Considerando n. 38 del regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 (entrato in vigore il 25.05.2018) dispone che: "i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali(...)";

Ciò chiarito in ordine al *fumus boni iuris*, si osserva la sussistenza, altresì, del **periculum in mora** - atteso che l'inserimento di foto di minori sui social network deve considerarsi un'attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet. Il web, infatti, consente la diffusione dati personali e di immagini ad alta rapidità, rendendo difficoltose ed inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi ex post. In questo senso, la più recente giurisprudenza ha evidenziato che "l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto online, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che "taggano" le foto online dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia (...) il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network" (cfr. Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017; in senso conforme, Tribunale di Roma - Sez. I Civ. del 23 dicembre 2017).

L'ATTIVITÀ DEGLI AVVOCATI SUL WEB

**Certamente
l'approccio corretto
NON
può essere questo!**



**Ormai i social sono
invasi da proposte
di servizi legali
con comunicazioni
pubblicitarie
molto "aggressive"...**



A VOLTE SI POTREBBE PENSARE AD ENTRAMBE ...





 a si trova qui:  Pioltello. 

"... Era pieno di pendolari che si stavano recando al lavoro (guarda il video). "Il treno ha iniziato a tremare - ha raccontato uno dei passeggeri - poi uno dei convogli si è staccato".  Una tragedia senza precedenti che contra due vittime, dieci persone in codice rosso e un centinaio di feriti lievi. Secondo le prime ipotesi avanzate, a cedere sarebbe stato uno scambio della rete ferroviaria ..."

www.ilgiornale.it



Il deragliamentò del treno regionale 10452 alle porte di Milano ha provocato morti e feriti.

I prossimi congiunti delle vittime e le numerose persone che hanno subito lesioni  hanno diritto di ottenere il giusto risarcimento dai responsabili dell'accaduto.

 Studio Legale  era è in grado di fornire assistenza altamente qualificata alle incolpevoli vittime di questa sciagura.

 Pagamento di spese e compensi legali solo a risarcimento ottenuto.

Contattaci online o chiamaci allo 04  Numero Verde 800

 ottenere una  valutazione preventiva del caso senza oneri a tuo carico.

A VOLTE SI POTREBBE PENSARE AD ENTRAMBE ...

 .it
**BLACK
FRIDAY**

**Acquisire nuovi
Clienti nel settore
legale**

Spett.le Studio,
sperando di farvi cosa gradita, Vi
offriamo l'acquisto del nostro
**servizio ormai indispensabile per
acquisire nuovi Clienti** nel settore
legale con uno **sconto di €
400,00.**

**N° 50 richieste di
assistenza legale**

~~€ 2.400,00~~ - €
2.000,00

**Offerta Black Friday 2018
valida fino alle ore 23.00 del
23/11/2018**

**Scarica la convenzione
per attivare il servizio**

**... MA NON C'È INVOLUZIONE, OCCORRE SOLTANTO
ADATTAMENTO DARWINIANO ...**

Art. 35 - Doveri di corretta informazione

1. L'avvocato che da' informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i **doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza**, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato **non deve dare informazioni comparative con altri professionisti ne' equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive** o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
[...]
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché' questi vi consentano.
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i **principi di dignità e decoro** della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **censura**.

... MA NON C'È INVOLUZIONE, OCCORRE SOLTANTO ADATTAMENTO DARWINIANO ...

È stato soppresso il comma 9 che prevedeva che *“l’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé [...] previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso”*



Qualsiasi mezzo è ammesso (anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché nel rispetto dei giusti doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale e rispettando i principi di dignità e decoro.

**... MA NON C'È INVOLUZIONE, OCCORRE SOLTANTO
ADATTAMENTO DARWINIANO ...**

Art. 57 – *Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione*

1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, **non** deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

*Grazie
per l'attenzione*

Avv. Antonino La Lumia

studio@lalumia.it - www.lalumia.it